

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di diritto e di fatto, ha violato il principio di buona amministrazione e non ha fornito un'adeguata motivazione nel constatare che durante il periodo di riferimento l'industria dell'Unione rimaneva vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di esportazioni oggetto di dumping di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, in quanto la Commissione non ha preso in considerazione le prestazioni del produttore di gran lunga maggiore di acido tartarico dell'Unione, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 <sup>(1)</sup> e degli articoli 11.3 e 3.1 dell'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («l'accordo antidumping dell'OMC»).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti nel constatare che se fossero cessate le misure antidumping dell'Unione europea nei confronti dell'acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese si reitererebbe probabilmente il pregiudizio per l'industria dell'Unione, poiché il metodo applicato, in primo luogo, non è basato su prove concrete ma piuttosto su supposizioni e congetture meccanicistiche e prive di fondamento e, in secondo luogo, non prende assolutamente in considerazione il comportamento della Hangzhou Bioking, una delle principali produttrici della Repubblica popolare cinese e la maggiore esportatrice di acido tartarico di tale paese nell'Unione europea, che non è stata soggetta ad alcun dazio antidumping dell'Unione europea dal 20 aprile 2012. Inoltre, la ricorrente sostiene che non è stato preso in considerazione l'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione di acido tartarico naturale, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e degli articoli 11.3 e 3.1 dell'accordo antidumping dell'OMC.
4. Quarto motivo, vertente sull'inosservanza, da parte della Commissione, di un requisito di forma sostanziale relativo ai diritti della difesa della ricorrente, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 20, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 21, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 nonché degli articoli 3.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 9.2, 6.4, 6.5.1, 6.6, 6.9 e 11.3. dell'accordo antidumping dell'OMC e del principio di buona amministrazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/921 della Commissione europea, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, 29.6.2018, pag. 14).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).

---

**Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — Lupu / EUIPO — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)**

**(Causa T-558/18)**

(2018/C 408/75)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Victor Lupu (Bucarest, Romania) (rappresentante: P. A. Acsinte, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgaria)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «Djili DS». Domanda di registrazione n. 8 404 551.

*Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione*

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 giugno 2018 nel procedimento R 2391/2017-5

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere l'opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto (domanda di marchio dell'Unione europea n. 8 404 551) e/o cancellare o dichiarare nulla la registrazione.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 1 del primo Protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché dell'articolo 6 della CEDU;
- Violazione della regola 20, paragrafo 7, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario;
- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009, con riferimento al diritto d'autore del ricorrente per l'immagine «Djili» su una confezione, scritta in lettere rosse su una confezione blu con l'immagine di un pappagallo, nonché con riferimento al diritto del ricorrente di utilizzare un nome commerciale per taluni prodotti ai sensi della sentenza dell'11 settembre 2007, Céline, (C-17/06, EU:C:2007:497).

---

### **Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — YP / Commissione**

**(Causa T-563/18)**

(2018/C 408/76)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* YP (rappresentante: J. N. Louis, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 13 novembre 2017 di non promuoverla al grado AD 14;
- condannare la convenuta alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e della presunzione di innocenza.
  2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
  3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
-